

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 aprile 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2013, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R in materia di gestione della fauna acquatica e regolamentazione della pesca». (13R00157)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 gennaio 2013, n. 2.

Modifiche del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia. (13R00134)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 gennaio 2013, n. 3.

Modifica del regolamento di esecuzione sulle organizzazioni turistiche. (13R00140)..... Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 77.

Legge finanziaria per l'anno 2013. (13R00123) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 78.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. (13R00124).... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 79.

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. - Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994. (13R00125).... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 80.

Trasformazione dell'Ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000. (13R00126)..... Pag. 33

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 14.

Regolamento di attuazione e integrazione dell'art. 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) disciplina dei cantieri lavoro. (13R00185) Pag. 48



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 15. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013. (13R00180) <i>Pag.</i> 49	REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 16. Regolamento regionale 14 dicembre 2012 n. 16 «Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni». (13R00187)..... <i>Pag.</i> 55
REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 15. Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (AR-DIS). (13R00186) <i>Pag.</i> 50	REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 17. Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP). (13R00188) <i>Pag.</i> 56



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2013, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R in materia di gestione della fauna acquatica e regolamentazione della pesca».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;

Visto il regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-5326 dell'8 febbraio 2013;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 19 del regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R in materia di gestione della fauna acquatica e regolamentazione della pesca, dopo le parole: «in forma diretta o indiretta», sono inserite le seguenti: «o comunque autorizzate».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 8 febbraio 2013

COTA

13R00157

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 gennaio 2013, n. 2.

Modifiche del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 29 gennaio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 14 gennaio 2013;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Fatti salvi provvedimenti statali straordinari di contenimento della spesa pubblica, aventi riflesso sulle dinamiche di cassa, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture, anche elettroniche. Per i contratti aventi ad oggetto forniture o servizi d'importo inferiore a 20.000,00 euro, l'impegno di spesa può essere contestuale alla liquidazione.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le parti possono pattuire un termine di pagamento differente da quello previsto al comma 3, purché non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.».

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Fatti salvi i provvedimenti statali di cui all'art. 5, comma 3, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dell'intervento, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. L'impegno di spesa è contestuale alla liquidazione.»

Art. 4.

Entrata in vigore



Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 gennaio 2013

DURNWALDER

13R00134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 gennaio 2013, n. 3.

Modifica del regolamento di esecuzione sulle organizzazioni turistiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II del 5 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 gennaio 2013 n. 81

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 39, recante regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente «Riordinamento delle organizzazioni turistiche».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 39, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Dal 1° gennaio 2015 i consorzi turistici possono essere iscritti nell'elenco previsto dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale, solo a condizione che il rispettivo ambito di competenza comprenda quello di almeno due organizzazioni turistiche locali che abbiano registrato negli ultimi tre anni almeno 1.800.000 pernottamenti all'anno. L'eccezione relativa al limite minimo di pernottamenti di cui al comma 1 non trova più applicazione. I consorzi turistici già iscritti nell'elenco di cui all'art. 21, comma 2, della legge provinciale e che in data 1° gennaio 2015 non sono in possesso dei predetti requisiti saranno cancellati dall'elenco con decorrenza dal 1° gennaio 2015.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 gennaio 2013

DURNWALDER

13R00140

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 77.

Legge finanziaria per l'anno 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Art. 1.

Variazioni delle aliquote IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,92 punti percentuali per le categorie di soggetti passivi d'imposta e per le categorie ed i settori di classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007, indicati nell'allegato A, rispetto a quella stabilita dall'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).



2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali per i settori di attività economica 77.11 e 77.12 della classifica ATECO 2007.

Art. 2.

Deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) ai sensi della legge regionale n. 35/2000.

1. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 è prevista la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nel 2013 con contratto a tempo indeterminato o determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell'art. 5-quindecies, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).

2. La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP.

3. Le deduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre tipologie di aiuti e rientrano nella disciplina del regime «de minimis».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 112.650.000,00, e sono imputate all'unità previsionale di base (UPB) 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Art. 4.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:

a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;

b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 - fino a euro 28.000,00;

c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 - fino a euro 55.000,00;

d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 - fino a euro 75.000,00;

e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00.

Art. 5.

Detrazioni per carichi di famiglia

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono ulteriormente aumentate di un importo pari a euro 170,00 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione di cui al comma 1 è ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo.

4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Regione n. 917/1986.

Art. 6.

Abrogazione

1. L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 90.960.000,00, e sono imputate all'UPB 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

Sezione III

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA
SUL GAS NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE

Art. 8.

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive mo-



dificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

1) euro 0,022 per consumi fino a 120 metri cubi annui;

2) euro 0,030987 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui;

3) euro 0,030987 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui;

4) euro 0,030987 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui;

b) per usi industriali:

1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui;

2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

2. L'imposta sostitutiva per le utenze esenti è determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo.

Art. 9.

Abrogazione

1. L'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è abrogato.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente sezione sono stimate in euro 3.990.000,00 annui e sono imputate alla UPB 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

Art. 11.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971

1. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole: «acque pubbliche.» sono inserite le seguenti: «L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).».

2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 è sostituito dal seguente:

«L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo unico della legge regionale 85/1995

1. L'articolo unico della legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo*). — 1. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata, limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione.».

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente sezione sono stimate in euro 2.490.000,00 annui e sono imputate all'UPB 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015.

Sezione V

SOPPRESSIONE DELLA TASSA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 14.

Soppressione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 68/2011, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale è soppressa.

2. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono stimate in euro 500.000,00 annui e sono imputate alla UPB 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

Sezione VI

NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI E DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE

Art. 15.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi), le parole «e successive modifiche» sono sostituite dalle



seguenti: «, oppure mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale».

Sezione VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 81/2000

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dopo la parola «spese» è inserita la seguente «amministrative.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 81/2000 è inserito il seguente:

«4-bis Le spese amministrative di cui al comma 4 sono stabilite nella misura fissa pari a euro 5,00 e sono poste a carico del soggetto che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.».

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI. ESENZIONE PER PERSONE DISABILI

Art. 17.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2003

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale trasferimento è ammissibile anche nel caso in cui il veicolo che fruisce dell'esenzione cessa di essere di proprietà del beneficiario entro quindici giorni dall'acquisto del veicolo nuovo.».

Capo II

RIORGANIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE

Sezione I

LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2013

Art. 18.

Limitazioni delle assunzioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 è fatto divieto all'amministrazione regionale di procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato. È fatta eccezione per le assunzioni obbligatorie per legge e per le mobilità di personale tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale e tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende unità sanitarie della Toscana.

2. Nel rispetto dell'autonomia sancita dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è fatta altresì eccezione per le assunzioni derivanti dal completamento dell'attuazione del piano occupazionale dell'anno 2011 del Consiglio regionale.

3. Per l'anno 2013 l'amministrazione regionale può effettuare esclusivamente le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall'Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati.

4. Oltre a quelle di cui al comma 3 sono consentite per il Consiglio regionale le assunzioni a tempo determinato necessarie per lo svolgimento di nuove attività o funzioni derivanti da leggi statali o regionali e relativi atti applicativi, anche di natura convenzionale.

5. Fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 2, commi 5 e 5-bis, della legge regionale n. 65/2010, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti degli enti dipendenti della Regione, fatte salve le assunzioni volte alla sostituzione delle figure professionali tecniche infungibili, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.

6. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi del periodo corrispondente alla durata della limitazione delle assunzioni di cui al comma 1. Le graduatorie cessano di avere efficacia con il decorso del termine di validità triennale di ciascuna, dedotto il periodo di limitazione delle assunzioni per l'anno 2013.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 36 (ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE TOSCANA)


Art. 19.

Sostituzione dell'art. 31-bis della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 31-bis della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è sostituito dal seguente:

«Art. 31-bis (*Prenotazione di impegno*). — 1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all'art. 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro della loro regolarità contabile.

2. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.



3. Le prenotazioni di impegno decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo, ad eccezione di quelle relative a spese per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, che decadono in mancanza di assunzione dell'impegno definitivo nel corso del successivo esercizio.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 36/2001

1. La lettera *b*) del comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n. 36/2001 è sostituita dalla seguente:

«*b*) alle prenotazioni di impegno per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, limitatamente all'esercizio successivo a quello in cui la prenotazione è stata presa.».

Sezione III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

Art. 21.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET) è sostituita dalla seguente:

«*a*) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio».

2. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 è abrogato.

Art. 22.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 60/1999

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»), è sostituito dal seguente:

«2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, lettera *a*):

a) le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2, comma 1;

b) i fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999 è inserito il seguente:

«2-bis. Le somme indicate al comma 2 costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di ARTEA.».

3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono gestite su conti infruttiferi intestati ad ARTEA presso la Sezione Provinciale della Banca d'Italia.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 60/1999

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo di cui all'art. 16, comma 1, lettera *e*), è determinato annualmente con legge di bilancio.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2009

1. La lettera *d*) del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), è abrogata.

Art. 25.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 30/2009

1. Al comma 1 dell'art. 15 della l. r. 30/2009 la parola «ottobre» è sostituita dalla seguente: «novembre».

Art. 26.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2009

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2009 le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

Art. 27.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30/2009

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 30/2009 le parole «e del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera *d*)», sono sostituite dalle seguenti: «, nonché previo invio dello stesso alle province;».

2. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 30/2009 le parole «acquisito il parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera *d*)», sono sostituite dalle seguenti: «previo invio dello stesso alle province».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 30/2009

1. L'art. 38 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Norma finanziaria*). — 1. I contributi regionali di cui all'art. 30, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenuto conto del costo delle attività istituzionali obbligatorie previste nella carta di cui all'art. 13.».



Art. 29.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 39/2009

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) dopo le parole «enti pubblici territoriali» sono inserite le seguenti: «, le Università».

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2009

1. L'art. 13 della legge regionale n. 39/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Entrate finanziarie, contabilità e contratti*).

— 1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative.

2. Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.

3. Il LAMMA è tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio.».

Capo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 35 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE).

Art. 31.

Modifiche all'art. 5-quindecies della legge regionale n. 35/2000

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5-quindecies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), è inserita la seguente:

«d-bis) le micro, piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni le seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2. lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

3. lavoratori percettori di trattamento di mobilità in deroga di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 831 (DGR 801 del 19 settembre 2011 «Linee Guida per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana - Biennio 2011-2012»). Modifiche);

4. lavoratori licenziati a partire dal 1° gennaio 2008, per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e che alla data dell'assunzione siano in stato di disoccupazione;».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 32.

Modifiche all'art. 29-bis della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo la lettera c) del comma I dell'art. 29-bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è inserita la seguente:

«c-bis) ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 74-quinquies;».

Art. 33.

Modifiche all'art. 74 sexies della legge regionale n. 1/2005

1. Al comma 1 dell'art. 74-sexies della legge regionale n. 1/2005 le parole «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

Art. 34.

Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 1/2005

1. Al comma 3 dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2005 le parole «Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire che siano intervenuti a ritardare l'inizio dei lavori.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 209 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 209 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«1-ter 1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma I dell'art. 29-bis è autorizzata la



spesa massima di euro 300.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 344» Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti «del bilancio di previsione 2013. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

2. Dopo il comma 1-ter 1. dell'art. 209 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«1-ter 2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 29-bis, è autorizzata la spesa massima di euro 700.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 341» Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento« del bilancio di previsione 2013. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Sezione III

PROROGA DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 34
DELLA LEGGE REGIONALE N. 64/2006

Art. 36.

Proroga del fondo di cui all'art. 34 della legge regionale n. 64/2006

1. Il fondo di cui all'art. 34 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 «Riscossione crediti» e per quanto riguarda la spesa nella UPB 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali -Spese di investimento» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015.

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N.
65 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2011)

Art. 37.

Modifiche all'art. 130-bis della legge regionale n. 65/2010

1. Il comma 3 dell'art. 130-bis della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente nell'anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell'anno 2014 per euro 1.500.000,00, con gli stanziamenti della UPB 311 »Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto - spese di investimento «del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014.».

2. Il comma 4 dell'art. 130-bis della legge regionale n. 65/2010 è abrogato.

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 66
(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2012)

Art. 38.

Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 66/2011

1. Il comma 2 dell'art. 95 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 marzo 2013 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, definendo gli interventi di adeguamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno e le forme di gestione e finanziamento della relativa infrastruttura.».

Art. 39.

Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 66/2011

1. Il comma 1 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché alle associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato «legge finanziaria 2003»), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale.».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«2-bis. Il regolamento prevede altresì i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 tramite la formazione di apposita graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 413 «Energia - Spese di investimento», del bilancio di previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».



Art. 40.

Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 66/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l'attivazione, su edifici di loro proprietà, delle azioni e degli interventi di cui al comma 1, lettera a).».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 106 della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«1-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1-bis è autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro 300.000,00 per l'anno 2013, euro 500.000,00 per l'anno 2014 ed euro 500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB n. 341» Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento« del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013- 2015. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 41.

Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 66/2011

1. Al comma I dell'art. 147 della legge regionale n. 66/2011 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2013».

Sezione VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI E ALLA CONTINUITÀ TERRITORIALE DELL'ISOLA D'ELBA

Art. 42.

Disposizioni relative ad Alatoscana S.p.A. ed Aereiba S.p.A

1. La Giunta, regionale promuove la fusione della società Aereiba S.p.A., proprietaria dell'infrastruttura dell'aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo, con Alatoscana S.p.A., società di gestione del medesimo aeroporto.

2. Al fine del riequilibrio della situazione patrimoniale della società Alatoscana S.p.A e per supportare i nuovi investimenti, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della società medesima, fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato.

3. All'onere di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2013.

Art. 43.

Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio

pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale.

2. I collegamenti aerei di cui al comma 1 ed il contenuto dei relativi oneri di servizio pubblico sono individuati nella conferenza di servizi indetta a tal fine ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. I contributi sono erogati all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) successivamente all'effettuazione della gara per l'assegnazione degli stessi.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015 rispettivamente per le annualità 2014 e 2015.

Sezione VII

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELLA LAGUNA DI ORBETELLO

Art. 44.

Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello


1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello alla cessazione della gestione straordinaria di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione:

a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscono, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;

b) concorre alle spese relative agli interventi medesimi fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per le annualità 2013, 2014, 2015, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a).

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 432 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

3. Agli oneri per gli esercizi 2016 e 2017, nella misura massima di euro 1.000.000,00 annui si fa fronte con legge di bilancio.



Sezione VIII

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RETE VIARIA LOCALE

Art. 45.

Disposizioni concernenti la rete viaria locale

1. Entro il 31 marzo 2013, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, individuando gli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, da realizzare con contributi straordinari regionali.

2. Per gli interventi individuati ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 15.000.000,00 per gli anni 2013-2015, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 15.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 9.000.000,00 per l'anno 2013, per euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015.

Art. 46.

Contributo straordinario ai Comuni di Camaiore e Stazzema

1. Per la realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada di accesso al parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi di programma con i Comuni di Camaiore e Stazzema, è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2013 e fino all'importo massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2014.

2. All'onere di spesa di cui al comma 3, pari a euro 750.000,00 per l'anno 2013, e a euro 750.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014.

Capo IV

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 60 (DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549).

Art. 47.

Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549), è inserita la seguente:

«*b-bis*) nella misura di cui all'art. 30-*quater* della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;».

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 le parole «lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*) e *b-bis*)».

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 è sostituita dalla seguente:

«*d*) nella misura di cui agli articoli 30-*bis* e 30-*quinq*ues della legge regionale n. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 48.

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione). — 1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti territoriali ottimali sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dall'art. 25.



2. Le autorità destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti.

4. Il contributo ambientale di cui al presente articolo non si applica agli atti e alle convenzioni aventi a oggetto flussi extra ATO già in essere alla data di cui al comma 3.

5. Fino all'approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell'art. 31, comma 6.»

Art. 49.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 25/1998

1. Dopo il comma 5-ter dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«5-quater. Per gli oneri derivanti dall'art. 25-bis è autorizzata per l'annualità 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 6.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziolate nella UPB 423». Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa di investimento «del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014.»

2. Dopo il comma 5-quater dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«5-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 30-quater e 30-quinquies sono stimate in euro 3.840.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e sono imputate alla UPB di entrata 111» Imposte e tasse «del bilancio pluriennale 2013-2015.»

Art. 50.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 25/1998

1. La rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 è sostituita dalla seguente:

«Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni».

2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a 5.000,00 euro.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«2-bis. L'omessa trasmissione dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, oppure la trasmissione dei dati effettuata dopo il 2 maggio dell'anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.»

Art. 51.

Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 30-bis (Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani).

— 1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata.

2. L'ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l'importo di cui al comma 1 per la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ambito e smaltiti in discarica.


3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell'ATO, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare.

4. L'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l'eventuale onere derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.

5. L'addizionale di cui all'art. 205, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 60/1996.

6. L'accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista all'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'art. 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi.

7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.



8. L'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalità di cui al comma 4, applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l'eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall'atto del dirigente della competente struttura.

9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell'anno medesimo, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2.

10. L'omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2-bis.

11. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 14/2007. La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla legge regionale n. 60/1996.».

Art. 52.

Modifiche all'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998

1. Il comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovralli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all'imposta di euro 12,00 per tonnellata.».

Art. 53.

Inserimento dell'art. 30-quinquies nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 30-quinquies (*Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani*). — 1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;

b) produzione annua pro capite di rifiuti.

2. L'ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.

3. L'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l'eventuale onere derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.

4. L'addizionale di cui al comma 3 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 60/1996.

5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'art. 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5.


7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'art. 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.

9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell'anno medesimo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2.

10. L'omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2-bis ed, inoltre, l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'art. 3 della legge n. 549/1995.

11. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l'eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo



n. 152/2006 qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall'atto del dirigente della competente struttura.

12. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 14/2007. La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla legge regionale n. 60/1996.».

Art. 54.

Inserimento dell'art. 31-quater nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 31-ter della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 31-quater (Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all'art. 25-bis). — 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di cui all'art. 25-bis, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.».

Art. 55.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 25/1998

1. L'allegato A della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dall'Allegato B alla presente legge.

Capo V

MISURE PER L'EQUITÀ E LA TUTELA SOCIALE

Art. 56.

Fondo sociale regionale ed emergenza sociale

1. Per l'anno 2013, la Regione Toscana destina al sostegno degli interventi e dei servizi sociali risorse proprie per un ammontare di euro 8.300.000,00 e stanzi ulteriori risorse, pari a euro 11.000.000,00 per fare fronte a emergenze sociali e alla progressiva realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

2. In relazione all'azzeramento dell'apposito fondo nazionale, la Regione Toscana, per l'anno 2013, assicura il sostegno alla locazione abitativa attraverso la previsione di risorse regionali per un ammontare di euro 4.500.000,00, ed individua risorse aggiuntive pari a euro 11.000.000,00.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 19.300.000,00, per l'anno 2013 si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB n. 231 «Azioni di base dei servizi sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013; agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 15.500.000,00, si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB 213 «Sostegno alla locazione abitativa- Spese correnti» del bilancio di previsione 2013.

Art. 57.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 78/1998

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), è sostituito dal seguente:

«3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2, il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Il comune provvede a versare annualmente alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio ed alla Regione le quote di contributo ad esse spettanti. La Giunta regionale, nello stabilire gli importi unitari, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i comuni, le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio e la Regione devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:

a) per il 94% al comune, per gli interventi infrastrutturali e per le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;

b) per il 5% alla azienda unità sanitaria locale, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;

c) per l'1% alla Regione, per gli adempimenti di pianificazione e di monitoraggio in materia di attività estrattive.».


2. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 78/1998 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto e, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.».

3. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1998 le parole «del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «del 5,25%».

4. Il comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1998 è sostituito dal seguente:

«5-bis. Ad eccezione del contributo destinato alla azienda unità sanitaria locale di cui alla lettera b) del comma 3, i contributi di cui ai commi 3 e 4 non sono versati nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi, per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3,



indicando le quote spettanti alla azienda unità sanitaria locale e alla Regione per gli interventi e per gli adempimenti di cui di cui alle lettere *b)* e *c)*, del medesimo comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali già soggetti all'applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di euro 4,20 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente:

a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attività estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3;

b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;

c) l'indicazione dell'importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali;

d) la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali.».

Art. 58.

Modifiche all'art. 118-bis della legge regionale n. 65/2010

1. All'art. 118-bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 59.

Contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Per l'anno 2013, la Regione Toscana destina all'erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica, risorse proprie pari a euro 3.000.000,00.

2. I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorità:

a) finanziamento da parte della Regione delle proposte di progetto approvate ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

b) adozione, da parte degli enti richiedenti, dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991;

c) dati demografici e dati epidemiologici relativi alla disabilità in riferimento al territorio comunale.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo di ciascun intervento.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 222 «Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2013.

Art. 60.

Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà

1. La Regione sostiene le iniziative di microcredito e le azioni aventi analoghe finalità a favore delle famiglie e delle persone fisiche previste in progetti tesi a promuovere l'inclusione sociale e la lotta alla povertà presentati dai soggetti del terzo settore di cui all'art. 17 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)*, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici finanziari regionali i progetti sono selezionati attraverso bandi pubblici.

3. Coloro che richiedono il beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un paese dell'Unione europea, oppure, in mancanza, possesso della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno;

b) residenza anagrafica in un comune della Toscana;

c) età superiore ad anni diciotto;

d) assenza di condanne definitive per i reati di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale, riciclaggio di cui all'art. 648-bis del codice penale, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter del codice penale;

e) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00;

f) specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare, in linea con quanto indicato nel progetto ammesso ai benefici finanziari.

4. La Giunta regionale, con regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) la tipologia del sostegno finanziario regionale;

b) l'ammontare massimo e le modalità per la relativa gestione;

c) la compartecipazione dei soggetti proponenti i progetti;

d) le finalità dei progetti;

e) le procedure di gestione e le modalità di rendicontazione.

5. Al fine dell'attuazione del presente articolo, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 232 «Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - spese correnti» del bilancio di previsione 2013.».



Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 61.

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all'Allegato C.

Capo VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 62.

Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.

2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative proprie e di quelle alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'evento e sugli interventi attuati.

5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013.

Art. 63.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 27/2012

1. All'art. 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), prima del comma I è inserito il seguente:

«01. Per il finanziamento degli interventi di ciclo mobilità urbana è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2013.».

Art. 64.

Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani

1. Per l'anno 2013, il contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani, di cui all'art. 138-ter della legge regionale n. 65/2010, è destinato alla realizzazione di azioni tese a favorire l'insediamento di un polo tecnologico di innovazione nel campo delle energie rinnovabili nella località di Campo Tizzoro (Comune di San Marcello Pistoiese) al fine di consentire nuovi insediamenti produttivi in un'area montana a forte difficoltà economica ed occupazionale.

2. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per l'anno 2013, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 1.000.000,00 a valere sull'UPB 516 «Sviluppo locale - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2013 ed è destinato al comune montano di San Marcello Pistoiese, sede dell'insediamento produttivo di Campo Tizzoro.

3. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo regionale sono determinate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 138-ter, comma 3, della legge regionale n. 65/2010.

Art. 65.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:

«2. La SCIA di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2013.».

Capo VIII

ULTERIORI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 IN TOSCANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2012, N. 66 (INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 IN TOSCANA).

Art. 66.

Sostituzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 66/2012

1. L'art. 2-bis della legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 66/2011), è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis (Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali). — 1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012, la Regione inter-



viene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.

2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall'evento aventi un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF) massimo di euro 36.000,00, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall'evento, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della giunta regionale n. 24/R/2008.

4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale n. 67/2003, oppure di provvedimenti nazionali.

Art. 67.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 66/2012

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2012 è inserito il seguente:

«1-*quater*. Le risorse incassate relativamente al tributo di cui alla legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina e determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile") dopo il 1° ottobre 2012, sono destinate, per l'importo di euro 2.000.000,00, al finanziamento dei contributi straordinari di cui all'art. 2-*bis*.».

2. Dopo il comma 1-*quater* dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2012 è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Per l'anno 2013 sono destinate ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00, agli oneri connessi all'erogazione del contributo straordinario di cui all'art. 2-*bis*, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.».

Capo IX

NORMA FINALE

Art. 68.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le modifiche di cui agli articoli 51, 52 e 55, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Fino a tale data l'art. 30-*bis*, l'art. 30-*quater*, comma 2, e l'allegato A della legge regionale n. 25/1998, si applicano nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le leggi collegate, ai sensi dell'art. 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge regionale n. 36/2001, alla presente legge, entrano in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012.

(Omissis).

13R00123

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 78.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Bilancio annuale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'art. 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).



2. È approvato per l'anno finanziario 2013:

a) in € 2.635.398.361,53, il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

b) in € 100.443.033,51, il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

3. È approvato per l'anno finanziario 2013:

a) in € 2.293.060.370,22, il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);

b) in € 387.227.453,85, il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

4. È approvato per l'anno finanziario 2013:

a) in € 10.479.687.423,77, lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in € 4.174.415.600,18, lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell'entrata di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

5. È approvato per l'anno finanziario 2013:

a) in € 10.479.687.423,77, lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso 27 dicembre 2012 alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in € 4.174.415.600,18, lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

6. È approvato per l'anno finanziario 2013:

a) in € 13.059.532.214,33, lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in € 4.274.858.633,69, lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

7. È approvato per l'anno finanziario 2013:

a) in € 12.922.747.793,99, lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in € 4.411.643.054,03, lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

Art. 2.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2013-2015 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

2. È approvato in € 28.115.561.112,63, lo stato di previsione delle unità previsionali di base dell'entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2013-2015 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. È approvato in € 28.115.561.112,63, lo stato di previsione delle unità previsionali di base della spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2013-2015 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

4. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2013-2015 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

5. È approvato in € 28.115.561.112,63, lo stato di previsione delle unità previsionali di base dell'entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2013-2015 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

6. È approvato in € 28.115.561.112,63, lo stato di previsione delle unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2013-2015 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

Art. 3.

Allegati ex art. 14, comma 2, della l.r. 36/2001

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:

a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).


Art. 4.

Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in € 456.240.248,16; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in € 258.245.245,84; il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in € 261.000.269,84.

2. Nel triennio 2013-2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di € 975.485.763,84, per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013-2015 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.



4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 Rimborso prestiti.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 5.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti

1. Nel triennio 2013-2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di € 129.712.411,39 di cui € 54.259.035,79 nel 2013 (allegati A.4 e B.4), e € 48.726.687,80 nel 2014 ed € 26.726.687,80 nel 2015 per l'attuazione del Programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario

1. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di € 315.669.367,91, di cui

€ 212.642.367,91 nel 2013, € 101.527.000,00 nel 2014 ed € 1.500.000,00 nell'esercizio 2015, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo:

a) non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie;

b) non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2013:

a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

b) prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

d) elenco delle spese impreviste (allegato Sub A.8);

e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

Art. 8.

Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2013-2015.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2013.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2013-2015 (Sub B.3 - colonne 1,2,3).



4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell'art. 1.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2013-2015 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2013 le variazioni al bilancio di previsione 2013 ed al bilancio pluriennale 2013-2015, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.11.

Art. 10.

Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati nella UPB 134 «Attività istituzionale del Consiglio regionale - spese correnti» e nella UPB 137 «Attività istituzionale del Consiglio regionale - spese di investimento», sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Art. 11.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in € 45,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l.r. 36/2001.

Art. 12.

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana.

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è approvato l'allegato 3 alla presente legge, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. A fronte delle operazioni elencate nella nota di cui al comma 1, è complessivamente previsto per il triennio 2013-2015 un saldo netto negativo di € 37.234.653,33, di cui € 13.623.123,11 nel 2013, € 12.688.245,42 nel 2014 ed € 10.923.284,80 nel 2015.

La spesa trova copertura negli stanziamenti negli appositi capitoli dell'UPB di spesa 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» del Bilancio di previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012.
(*Omissis*).

13R00124

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 79.

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. - Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali.



2. La presente legge ha ad oggetto la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo e del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007 n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nonché in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale di riferimento.

Art. 2.

Attività di bonifica

1. Ai fini dell'art. 1, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

2. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi di cui all'art. 3, lettere *d*) ed *e*), nonché le opere di cui alla lettera *f*).

Art. 3.

Opere di bonifica

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 2, costituiscono opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;

d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;

e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;

f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla protezione dalle calamità naturali;

i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere;

2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;


3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio, le proprietà immobiliari che ricevono benefici dall'attività di bonifica;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato ed in efficienza il reticolo di gestione e le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del reticolo di gestione, nonché alla prevenzione del loro degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione.



Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 5.

Comprensori di bonifica

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di cui all'allegato A alla presente legge, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati dai precedenti enti gestori della bonifica di cui alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

Art. 6.

Modificazioni dei comprensori

1. Ai fini della nuova perimetrazione dei comprensori di cui all'art. 5, comma 1, la Giunta regionale, sentita la conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*sexies* della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo), elabora una proposta di delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la nuova delimitazione è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con la Regione interessata.

3. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nel sito informatico della Regione.

Capo III

DISCIPLINA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 7.

Consorzi di bonifica

1. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A della presente legge, è istituito un Consorzio di bonifica.

2. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:

- a) Consorzio 1 - Toscana Nord;
- b) Consorzio 2 - Alto Valdarno;
- c) Consorzio 3 - Medio Valdarno;
- d) Consorzio 4 - Basso Valdarno;
- e) Consorzio 5 - Toscana Costa;
- f) Consorzio 6 - Toscana Sud.

3. Il Consorzio di bonifica è ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

Art. 8.

Partecipazione al Consorzio

1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun Consorzio.

2. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.

3. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del Consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
- c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.

5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

6. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 9.

Catasto consortile

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle agenzie del territorio, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.

2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'art. 8, comma 5, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

Art. 10.


Diritto di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.



5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge.

8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto, disciplinate nello statuto.

9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Consorzio di bonifica, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.

10. Oltre a quanto previsto al comma 9, il Consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno un quotidiano a rilevanza locale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

Art. 11.

Svolgimento delle elezioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a quattro.

3. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione.

5. Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalità per l'elezione dei componenti dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.

Art. 12.

Statuto

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto definisce:

a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;

b) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'art. 10, comma 8;

c) ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del Consorzio;

d) eventuali maggioranze per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;

e) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.

3. Lo statuto è approvato dall'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all'art. 14, comma 8, con la maggioranza dei due terzi dei membri di cui al medesimo comma, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale sulla conformità dello stesso statuto allo schema tipo.

4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è reso disponibile nel sito informatico del Consorzio.

5. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al comma 3.

Art. 13.

Organi

1. Gli organi del Consorzio di bonifica sono:

a) l'assemblea consortile;

b) il presidente del Consorzio;

c) il revisore dei conti.

2. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Art. 14.

Assemblea consortile

1. L'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, province, comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.


2. Per il Consorzio I - Toscana Nord l'assemblea è composta:

a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio;

d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).



3. Per il Consorzio 2 - Alto Valdarno l'assemblea è composta:

a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio;

d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.

4. Per il Consorzio 3 - Medio Valdarno l'assemblea è composta:

a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio;

d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.

5. Per il Consorzio 4 - Basso Valdarno l'assemblea è composta:

a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio;

d) da sette sindaci, nominati dal consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno un sindaco dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.

6. Per il Consorzio 5 - Toscana Costa l'assemblea è composta:

a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio;

d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio,

zio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.

7. Per il Consorzio 6 - Toscana Sud l'assemblea è composta:

a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio;

d) da otto sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.

8. L'assemblea consortile è validamente costituita al momento dell'insediamento dei due terzi dei membri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all'art. 12, commi 3 e 5, l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.

10. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei voti dei presenti.

11. Con la deliberazione di cui all'art. 6, comma 2, il Consiglio regionale può modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio.

12. Ai membri dell'assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 15.

Funzioni dell'assemblea consortile

1. L'assemblea consortile provvede:

a) all'approvazione dello statuto del Consorzio;

b) all'adozione del piano di classifica;

c) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano delle attività di bonifica;

d) all'adozione e all'approvazione dei bilanci dell'ente;

e) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;

f) alla vigilanza sull'attività del presidente del Consorzio.



Art. 16.

Scioglimento dell'assemblea consortile

1. L'assemblea consortile può essere sciolta in caso di:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) mancata vigilanza sull'attività del presidente del Consorzio in caso di gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita l'assemblea a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Qualora l'assemblea non provveda nel termine assestato ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell'assemblea.

4. Contestualmente allo scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario straordinario del Consorzio.

5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro novanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi novanta giorni.

6. Fino alla costituzione della nuova assemblea consortile, il commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il Consorzio, secondo quanto stabilito nell'atto regionale di nomina.

Art. 17.

Presidente del Consorzio

1. L'assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del Consorzio e il vicepresidente.

2. Il presidente del Consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l'assemblea consortile, detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio, ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.

3. Il presidente del Consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

5. Il presidente del Consorzio può essere confermato una sola volta.

6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:

- a) il presidente del Consorzio percepisce un'indennità annua non superiore all'indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti;

- b) gli ulteriori membri dell'ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell'ufficio di presidenza.

7. Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per le violazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 18.

Revisore dei conti

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni.

2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 19.

Funzioni del revisore dei conti

1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il presidente del Consorzio, su richiesta dello stesso.

2. Il revisore controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.


3. È obbligatorio acquisire il parere del revisore sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il revisore trasmette al presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relazione annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 20.

Gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di bonifica e controllo di gestione

1. L'assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.



2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta Regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva:

- a) il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il Consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, anche per le finalità di cui all'art. 22, comma 3;
- b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
- c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
- d) il pareggio di bilancio.

Art. 21.

Struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale, nominato dal presidente del Consorzio, sentita l'assemblea, con le modalità stabilite dallo statuto consortile, tra soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione nel settore della bonifica e della difesa del suolo, desumibile da concrete esperienze di lavoro.

2. Il direttore:

- a) predispone gli atti di competenza del presidente dell'assemblea;
- b) cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;
- c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.

3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell'assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al Consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è con ferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall'assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

Capo IV

FUNZIONI E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 22.

Funzioni regionali

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Consorzio con il supporto della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*sexies* della legge regionale n. 91/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) approva, nell'ambito del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998, il piano delle attività di bonifica, individuando le risorse da destinare alle attività finanziate con risorse pubbliche;

b) approva, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività;

c) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, linee guida per l'adozione del piano di classifica;

d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di classifica adottato dal Consorzio;

e) individua, con deliberazione del Consiglio regionale, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione;

f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo schema tipo di statuto del Consorzio;

g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla conformità dello statuto del Consorzio allo statuto tipo di cui alla lettera f);

h) esprime il parere vincolante di cui all'art. 20, comma 1, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio del Consorzio;

i) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;

l) approva, con deliberazione della Giunta regionale, lo schema tipo delle convenzioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 30.

m) approva, con deliberazione della Giunta regionale, direttive per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo di bilancio e principi contabili;

n) approva, con decreto del dirigente responsabile della struttura regionale competente, i progetti definitivi delle nuove opere di cui all'art. 31.


3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attività del Consorzio di bonifica.

Art. 23.

Funzioni del Consorzio di bonifica

1. Il Consorzio di bonifica provvede:

- a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica;
- b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica;



c) alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

e) alla manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria individuate nel piano delle attività di bonifica;

f) all'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni.

2. Il Consorzio, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e previa stipula di apposita convenzione con la provincia effettua la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria.

3. Nei territori montani, il Consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, avvalendosi del personale delle unioni dei comuni adibito a tali mansioni. A tal fine il Consorzio stipula con le unioni dei comuni apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, possono affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), e dell'art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»).

7. Entro sei mesi dall'insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attività:

a) organizzazione e gestione delle risorse umane;

b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali;

e) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza;

d) gestione dell'affidamento dei contratti pubblici;

e) gestione legale dei contenziosi;

f) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati.

8. Per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuzione consortile.

9. Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

Art. 24.

Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica

1. I costi delle attività di cui all'art. 23, comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.

2. I costi delle attività di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368/1904.

3. I costi delle attività di cui all'art. 23, comma 1, lettere d) ed e), sono finanziati nella misura rispettivamente fino al 25 per cento e fino al 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.

4. I costi derivanti dalle attività di cui all'art. 23, comma 2, sono finanziati interamente con la quota parte dei canoni di concessione di cui all'art. 14, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 91/1998, determinata nella convenzione di cui allo stesso art. 23, comma 2, sulla base delle attività previste nel piano delle attività di bonifica.

5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 25.

Proposta relativa al piano delle attività di bonifica

1. Al fine dell'approvazione del piano delle attività di bonifica, il Consorzio di bonifica approva ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute.

2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, è approvata dal Consorzio previa acquisizione del parere dell'unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.



Art. 26.

Piano delle attività di bonifica

1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*sexies* della medesima legge regionale n. 91/1998.

2. Sulla base della proposta di cui all'art. 25, e nel rispetto delle direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera *b*), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce:

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;

d) le attività, a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria;

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell'anno di riferimento;

f) le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria.

3. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all'art. 24.

Art. 27.

Interventi urgenti

1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attività di bonifica qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono attribuite su motivata richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998.

Art. 28.

Piano di classifica e perimetro di contribuenza

1. Il Consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispose il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *c*).

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all'art. 29.

3. Il piano di classifica adottato dal Consorzio è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*sexies* della legge regionale n. 91/1998 e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta regionale e presso il Consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.

4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introiti derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamente e idraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica della porzione medesima.

Art. 29.

Contributo consortile

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'art. 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del Consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del Consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'art. 24.

2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*).


3. Il Consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.

4. Il Consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce.

Art. 30.

Disposizioni sul servizio idrico integrato

1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi.



2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di «acque reflue urbane» di cui all'art. 74, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152/2006, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'art. 155 del decreto legislativo n.152/2006 sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai sensi del comma 1, ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.

4. Ai fini di cui al comma 2, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento dei piani di classifica e stipulano apposite convenzioni con l'Autorità idrica toscana e con i comuni sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, individuano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di cui al comma 2, e stabiliscono, sulla base dei piani di classifica, i criteri per determinare annualmente l'entità del contributo che il gestore del servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere al Consorzio di bonifica.

6. Le convenzioni stipulate dall'Autorità idrica toscana costituiscono parte integrante della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

Art. 31.

Realizzazione delle opere di competenza del Consorzio

1. Il Consorzio di bonifica provvede alla redazione dei progetti definitivi delle nuove opere di sua competenza e li trasmette alla struttura regionale competente per la relativa approvazione, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente approva i progetti definitivi stabilendo i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione di finanziamenti pubblici.

3. L'approvazione dei progetti definitivi da parte della struttura regionale competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

4. Ai fini di cui all'art. 32, comma 5, il Consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale competente la certificazione relativa al collaudo delle opere realizzate dal medesimo.

Art. 32.

Proprietà pubblica delle opere realizzate dal Consorzio di bonifica

1. Le opere realizzate ai sensi dell'art. 31, appartengono al demanio regionale.

2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate dal Consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

3. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il Consorzio di bonifica, previo avviso alla Giunta regionale.

4. Il Consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.

5. Le opere e le aree di cui ai commi 1 e 2, sono assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 33.

Istituzione dei consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994.

2. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per ciascun comprensorio di cui all'art. 5, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, il commissario, incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui all'art. 35, all'espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo Consorzio.


4. Il commissario di cui al comma 3, provvede alla convocazione della prima assemblea per l'elezione del presidente del Consorzio, del vice presidente e del terzo membro dell'ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni elettorali. Decorso detto termine provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale.

5. Per le attività di cui al comma 3, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei consorzi di bonifica e delle unioni di comuni di cui alla legge regionale n. 34/1994.

Art. 34.

Disposizioni transitorie per l'effettuazione delle prime elezioni

1. Il commissario di cui all'art. 33, comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo Consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da svolgersi entro i successivi novanta giorni ed a darne comunicazione al Presidente della Regione.



2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede il Presidente della Giunta regionale.

3. Il provvedimento di nomina del commissario contiene gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 11.

Art. 35.

Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi

1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all'art. 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994.

2. I commissari straordinari di cui alla legge regionale n. 47/2010 operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'art. 33, comma 4, recante:

- a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso;
- b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- c) il bilancio finale;
- d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri.

4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'art. 53 della legge regionale n. 34/1994, effettuano l'individuazione di cui al comma 2, lettera a), con riferimento alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'art. 33, comma 4.

Art. 36.

Disposizioni transitorie per l'approvazione dello statuto del Consorzio

1. Il Consiglio regionale approva lo schema tipo dello statuto di cui all'art. 12, comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'assemblea del Consorzio approva lo statuto entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.

Art. 37.

Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano di classifica

1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/2006 ed il reticolo di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del-

la presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l'adozione del piano di classifica di cui all'art. 22, comma 2, lettera c), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, il Consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuzione di cui all'art. 28, e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano delle attività di bonifica

1. La Giunta regionale approva le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività, di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano delle attività di bonifica di cui all'art. 26 della presente legge, rimangono in vigore le delibere già approvate ai sensi della legge regionale n. 34/1994.

Art. 39.

Commissione tecnica temporanea

1. Presso la Giunta regionale è costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da:

- a) due esperti nominati dal Consiglio regionale;
- b) due esperti designati congiuntamente dai commissari di cui alla legge regionale n. 47/2010;
- c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle unioni dei comuni competenti ai sensi della legge regionale n. 34/1994.

2. La commissione supporta la Giunta regionale per l'approvazione delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'art. 38, comma 1.

3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le attività di cui all'art. 37, commi 1 e 2.

4. La commissione è validamente costituita con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso.

5. L'attività della commissione si conclude con l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3.



Art. 40.

Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m).

1. La Giunta regionale approva:

a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 23, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 30, comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui all'art. 23, commi 2 e 3, sono stipulate entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea del Consorzio.

3. Le convenzioni di cui all'art. 30, comma 4, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ai sensi della legge regionale n. 53/2001 incaricato di provvedere alla stipula delle convenzioni.

Art. 41.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 33, comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla legge regionale n. 34/1994, è trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla legge regionale n. 34/1994 venga suddiviso tra più consorzi di cui all'art. 7, il personale a tempo indeterminato in servizio verrà distribuito con un percorso concertativo tra i commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 33, comma 3, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata, fatti salvi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di consorzi.

3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato, stipulati dai consorzi di cui alla legge regionale n. 34/1994, in essere alla data di cui al comma 1.

4. Le risorse dei consorzi di bonifica di cui alla legge n. 34/1994, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario confluiscono per l'intero importo tra le risorse dei nuovi consorzi di bonifica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale.

Art. 42.

Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica

1. La Giunta regionale approva il censimento di cui all'art. 22, comma 2, lettera i), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DELL'11 DICEMBRE 1998, N. 91 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO)

Art. 43.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 91/1998

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 è sostituita dalla seguente:

«b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell'art. 12-quinquies;

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998, è aggiunta la seguente:

«g-bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994).».

3. Dopo la lettera g-bis del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 è aggiunta la seguente:

«g-ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all'allegato C.».

4. Il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:

a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti;

b) della funzione di cui alla lettera g-bis), cui provvede il Consiglio regionale.».

5. Dopo il comma 1-quater dell'art. 12 della legge regionale 91/98 è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies della legge regionale n. 91/1998, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili.».



Art. 44.

Inserimento dell'art. 12-quinquies nella legge regionale n. 91/1998

1. Dopo l'art. 12-*quater* della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 12-*quinquies* (*Documento annuale per la difesa del suolo*). — 1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all'anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/2012.

2. Il documento definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

c) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.

3. Nell'ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all'art. 12, comma 1-*quinquies*, della presente legge e di cui all'art. 27 della legge regionale n. 79/2012.

4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 79/2012.

5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 79/2012.

6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropiazione

per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.

Art. 45.

Inserimento dell'art. 12-sexies nella legge regionale n. 91/1998

1. Dopo l'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 12-*sexies* (*Conferenza permanente per la difesa del suolo*). — 1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:

a) sul piano delle attività di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012;

b) sul piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica;

c) sullo statuto del Consorzio di bonifica;

d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 79/2012.

2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.


3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*quinquies*.

4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del Consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4.»



Art. 46.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 91/1998

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 le parole: «o attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 15» sono sostituite dalle seguenti: «o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «opere idrogeologiche» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 79/2012;».

3. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «seconda categoria» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 79/2012».

4. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «intervento idraulico» sono aggiunte le seguenti: «su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012 fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera *g-ter*), della presente legge;».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«1-bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera *e*), secondo quanto previsto agli articoli 23 comma 2 e 24 comma 3 della legge regionale n. 79/2012.».

6. Al comma 2-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «sentiti gli altri enti locali interessati», sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 79/2012»;

7. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale.».

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.

Norma finanziaria

1. In coerenza con gli stanziamenti di bilancio, le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite dal PAER ed aggiornate annualmente dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies della legge regionale n. 91/1998.

Art. 48.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

b) la legge regionale 29 luglio 1994, n. 59 (Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica);

c) la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17 (Modifiche ed integrazioni all'art. 59-bis della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica);

d) la legge regionale 14 novembre 1996, n. 86 (Integrazione alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica);

e) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Modifica agli articoli 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 - Norme in materia di bonifica);

f) la legge regionale 18 novembre 1998, n. 83 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica»);

g) la legge regionale 29 luglio 2003, n. 38 (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»);

h) la legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»);

i) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale dell'8 maggio 2006, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica» e alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»);

l) l'art. 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

m) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);


n) gli articoli 143, 144 e 144-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

o) la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali);

p) l'art. 15 della legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

q) l'allegato B della legge regionale n. 91/1998.

2. L'art. 9-sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2012.

(Omissis).

13R00125

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 80.

Trasformazione dell'Ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AZIENDA REGIONALE AGRICOLA
DI ALBERESE IN ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale e altre superfici agricole e forestali in disponibilità della regione tramite lo sviluppo dell'economia verde in sinergia con l'imprenditoria privata e favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale, l'ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese viene trasformato in un ente pubblico denominato ente Terre regionali toscane, di seguito denominato «Ente».

2. L'ente è un ente dipendente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio.

3. L'ente ha sede legale in Firenze e sede operativa nelle aziende agricole di Alberese e Cesa. L'ente può istituire altre sedi operative sul territorio regionale.

Art. 2.

Funzioni

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, l'ente svolge le seguenti funzioni:

a) gestisce la banca della terra di cui all'art. 3, quale strumento per favorire l'accesso dell'imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;

b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell'economia verde sul territorio della regione;

c) approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale di cui all'art. 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e in tale ambito predispone progetti di valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini di proventi;

d) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 con gli indirizzi operativi di cui alla lettera c), e ne coordina l'attuazione;

e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane, nonché la gestione del parco stalloni regionale.

2. L'ente può partecipare in società cui è affidata la gestione delle attività commerciali comprese quelle di promozione e commercializzazione dei prodotti e partecipare a cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Banca della terra

1. È istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.

2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell'art. 5.

3. La banca della terra contiene altresì una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 39/2000.



4. La banca della terra è gestita dall'ente tramite il sistema informativo di cui all'art. 14-*bis* della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»).

5. Entro centoventi giorni dalla nomina, il direttore presenta alla Giunta regionale la proposta per il funzionamento della banca della terra.

6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta la Giunta regionale, sulla base della proposta di cui al comma 5, e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, disciplina il funzionamento della banca della terra con apposito regolamento.

Art. 4.

Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra

1. L'ente provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione con convenzione dalla regione o da soggetti privati e inseriti nella banca della terra.

2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'utente. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

Art. 5.

Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *c)*, della legge regionale n. 39/2000.

3. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono all'ente. Decorso inutilmente tale termine le province e le unioni di comuni subentrano alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità

montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), provvedono direttamente a tale censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella banca della terra, da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.

4. L'ente coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella banca della terra.

5. L'ente provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.

6. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.

7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 8, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.

8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 440/1978, sono definite:

a) norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;

b) criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti;

c) procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento;

d) termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;


e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;

f) criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti;

g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;

h) criteri e modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7, e procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;

i) criteri per il recupero delle spese sostenute dai comuni ai sensi del comma 9;



j) modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.

9. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui al comma 1, come definiti da un piano di intervento redatto dall'ente. In tal caso il comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi dell'ente:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Direttore

1. Il direttore dell'ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell'ente.

2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ente.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il contratto è risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.

Art. 8.

Attribuzioni del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l'ente ed è responsabile della gestione complessiva del medesimo. È tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

2. In particolare il direttore:

a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all'ente;

b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di piano annuale delle attività nel rispetto delle prescrizioni per la redazione dei bilanci degli enti dipendenti, contenute nell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011);

c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'ente.

3. Il direttore cura i rapporti tra l'ente e gli organi della regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attività svolta dall'ente.

Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.


3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.



8. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'ente.

9. Al presidente del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

10. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'ente è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 10.

Piano annuale delle attività

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 luglio di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale e in particolare del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), le direttive per la redazione della proposta del piano annuale delle attività dell'ente relativo all'anno successivo.

2. La proposta di piano annuale, adottata dal direttore, contiene anche le indicazioni relative al triennio successivo e definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. La Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette alla commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale procede all'approvazione del piano.

5. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

Art. 11.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il bilancio di previsione si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale.

7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l'altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

Art. 12.

Entrate

1. Le entrate dell'ente sono costituite da:

- a) il contributo annuale per le spese di funzionamento;
- b) i finanziamenti della regione finalizzati alle attività del piano annuale secondo quanto previsto dal PRAF di cui alla legge regionale n. 1/2006;
- c) i proventi derivanti dalla gestione delle aziende agricole e delle altre superfici agricole e forestali;
- d) i proventi ricavati dalle utilizzazioni di cui all'art. 4;
- e) altri contributi regionali, statali e comunitari;
- f) il ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell'art. 8 della legge regionale n. 65/2010;
- g) ulteriori entrate eventuali.

Art. 13.

Patrimonio


1. L'ente ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato nella fase iniziale dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale agricola di Alberese.

Art. 14.

Personale

1. La dotazione organica è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed è composta da personale tecnico, amministrativo e operaio.

2. Per il funzionamento dell'ente può essere assegnato dalla Giunta regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta regionale.



3. Al personale già in servizio presso l'Azienda regionale agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura.

4. L'ente può avvalersi anche di personale distaccato dagli enti locali.

Art. 15.

Articolazione organizzativa

1. L'organizzazione interna dell'ente è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità distinti dalla direzione tecnica delle aziende agricole.

2. Per la direzione tecnica delle aziende agricole il direttore nomina un dirigente tecnico individuato, a seguito di avviso pubblico, fra soggetti di specifica e documentata competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità tecnica in aziende agricole, anche private, per almeno tre anni.

Art. 16.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione il direttore dell'ente è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore la Giunta definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell'ente, assegna le unità di personale e il dirigente a cui affidare la responsabilità della struttura competente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Contestualmente la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'art. 10, comma 1.

3. A conclusione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ed al fine di razionalizzare la spesa pubblica, la Giunta regionale procede all'adeguamento del modello organizzativo dei propri uffici apportando le opportune riduzioni.

4. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), è prorogata fino alla nomina di cui al comma 1, per la gestione ordinaria dell'Azienda regionale agricola di Alberese.

5. Il collegio dei revisori dell'ente è nominato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il collegio dei revisori dell'Azienda regionale agricola di Alberese resta in carica fino alla nomina di cui al comma 5.

7. Le risorse dell'Azienda regionale agricola di Alberese destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui all'art. 14, comma 3, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e al contratto integrativo provinciale, confluiscono per l'intero importo tra le risorse dell'ente destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività.

Art. 17.

Norme finali

1. L'ente esercita le funzioni di cui all'art. 2, a decorrere dalla nomina di cui all'art. 16, comma 1, e da tale data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale agricola di Alberese sono trasferiti all'ente.

2. Il commissario di cui all'art. 16, comma 4, procede alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

3. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di cui al comma 2, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per aggiornare i pubblici registri.

5. Entro il 30 giugno 2013 il direttore adotta il bilancio preventivo dell'ente e il piano delle attività sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

6. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Il contributo annuale per le spese di funzionamento è determinato annualmente con legge di bilancio.

2. Per l'anno 2013 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale, proporzionalmente ai mesi effettivi di attività dell'ente, per fare fronte alle esigenze finanziarie per l'avvio delle attività dell'ente e comunque senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 19.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2013, invia alla commissione consiliare competente una prima relazione contenente informazioni su:

a) lo stato di attuazione delle attività preliminari all'istituzione della banca della terra;

b) la situazione relativa alla definizione degli indirizzi operativi per la gestione ottimale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2014, invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle legge, contenente in particolare:

a) una prima stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella banca della terra;



b) lo stato di attuazione delle procedure di verifica della rispondenza delle concessioni esistenti agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) lo stato di attuazione delle procedure di aggiornamento dei piani di gestione agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza triennale, invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.

Art. 20.

Abrogazioni

1. La legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese), è abrogata dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore.

2. Sono o restano abrogate, dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore, le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 «Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese»);

b) legge regionale 10 maggio 2002, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 «Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese»);

c) articoli 53, 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);

d) art. 3 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, n. 83/1995, n. 59/1996, n. 65/1997, n. 60/1999, n. 6/2000, n. 32/2002, n. 40/2005, n. 30/2009, n. 39/2009, n. 23/2012);

e) articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 «Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione». Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 5/2008);

f) art. 67 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

g) articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 29 giugno 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 «Legge finanziaria per l'anno 2011». Modifiche alle leggi regionali n. 42/1998, n. 41/2005, n. 35/2006 e n. 55/2010);

h) art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);

i) articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39
(LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA)

Art. 21.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo la lettera c-ter) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunta la seguente: «c-quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;».

2. Dopo la lettera c-quater) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunta la seguente: «c-quinquies) detta disposizioni per l'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell'economia locale».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 39/2000

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Sistema informativo per le procedure amministrative). — 1. Per le procedure amministrative di cui alla presente legge è utilizzato il sistema informativo denominato sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all'interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza)».

Art. 23.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/2000

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2000 la parola: «operai» è sostituita dalle seguenti: «addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria».

Art. 24.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «comma 1.» sono aggiunte le seguenti: «In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è destinato il patrimonio stesso, ai sensi dell'art. 1)».



Art. 25.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2000 è abrogato.

Art. 26.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «e all'ARSIA.» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ente Terre regionali toscane e agli enti parco regionali».

Art. 27.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), salvo diverse disposizioni della presente legge».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un piano annuale degli interventi da attuare nell'annualità successiva».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «3-ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3-bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all'art. 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all'art. 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000)».

4. Dopo il comma 3-ter dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «3-quater. I piani annuali di cui all'art. 3-bis, vengono finanziati con le risorse del PRAF. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012».

Art. 28.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 39/2000

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 sono aggiunte le parole: «ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «3. L'Albo è tenuto dalla Giunta regionale».

3. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento ulteriori requisiti per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo tenendo conto dei seguenti criteri:

a) disponibilità di personale tecnico operativo idoneo, attrezzature e mezzi tecnici adeguati e documentata esperienza lavorativa nel settore;

b) requisiti generali per l'affidamento di lavori di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

c) rispetto delle norme contenute nella presente legge;

d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla regione o che hanno fruito del contributo regionale;

e) possesso di certificazioni di processo o di qualità ambientale o di sicurezza e di responsabilità sociale».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 14 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 14. (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). — 1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.

2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.

3. Nell'individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.

4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.

6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4.



7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo».

Art. 30.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 39/2000

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2000 sono aggiunte le parole: «In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono».

Art. 31.

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 39/2000

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «Art. 21-bis. (Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio). — 1. La regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile.

2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all'art. 17, comma 2».

Art. 32.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana»).

2. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale è di competenza dell'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale n. 80/2012».

Art. 33.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «interesse locale» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche».

Art. 34.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «2. La proposta d'acquisto può essere avanzata dall'ente gestore all'ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasmette alla regione».

Art. 35.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «4. L'ente gestore di cui all'art. 29, riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all'ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante».

Art. 36.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all'art. 30, l'ente gestore di cui all'art. 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale».

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'utente».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «2-bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario».

Art. 37.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 39/2000 è inserita la seguente: «h-bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria».

Art. 38.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'ente Terre regionali toscane».

2. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 39/2000 è abrogato.



Art. 39.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 29 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 29. (*Amministrazione dei complessi agricolo-forestali*). — 1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all'art. 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali n. 37/2008 e n. 68/2011, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all'art. 30.

2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.

3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all'art. 28, comma 2.

4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell'ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012. In tal caso i beni vengono affidati all'ente Terre regionali toscane».

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 30. (*Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale*). — 1. Le funzioni di cui all'art. 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012.

2. Il piano di gestione definisce:

- a) la coltura e l'asestamento dei boschi;
- b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
- c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
- d) l'asestamento faunistico;
- e) l'uso dei fabbricati;
- f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- g) le utilizzazioni dei beni di cui all'art. 26.

3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell'arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.

4. L'ente gestore adotta il piano e lo presenta all'ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell'ente medesimo il piano è presentato anche all'ente competente ai sensi dell'art. 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all'ente gestore e all'ente Terre regionali toscane.

Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all'ente Terre regionali toscane.

5. L'ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all'ente competente.

6. Nel caso in cui l'ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l'ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.

7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l'ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall'ente Terre regionali toscane.

8. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall'ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge».

Art. 41.

Inserimento dell'art. 30-bis nella legge regionale n. 39/2000

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «Art. 30-bis. (*Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori*).

— 1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel PRAF e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all'art. 28, con deliberazione della Giunta regionale.


2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall'ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l'art. 31».

Art. 42.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 31 della legge regionale n. 30/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 31. (*Proventi della gestione*). — 1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla regione e all'ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.



2. I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la regione e l'ente gestore nel modo seguente:

- a) 45 per cento all'ente gestore;
- b) 55 per cento alla regione.

3. La quota di proventi di competenza regionale viene scomputata dalle risorse per il finanziamento dei piani annuali degli interventi, di cui all'art. 10, comma 3-*quater*, presentati dagli enti gestori».

Art. 43.

Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale n. 39/2000

1. Dopo l'art. 38 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «Art. 38-bis. (*Elenco regionale delle ditte boschive*). — 1. È istituito l'elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001.

2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell'elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell'identificazione, competenza e professionalità degli addetti.

3. L'elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l'utilizzo del SIGAF, dalle province e dalle unioni di comuni subentrante alle comunità montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011».

Art. 44.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «all'art. 17 della legge n. 183/1989» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

2. Il numero 8) della lettera a) del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «8) la definizione di castagneti da frutto e di sugherete, e la loro coltura e ricostituzione».

3. Dopo il numero 8) della lettera a) del comma 4 dell'art. 39 è aggiunto il seguente: «8-bis) il contenuto e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all'art. 47, comma 6-*quinquies*».

Art. 45.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Le province, le unioni di comuni subentrante alle comunità montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011 e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l'utilizzo del SIGAF».

Art. 46.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 39/2000

1. La lettera c) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 è sostituita dalla seguente: «c) la realizzazione di movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni agricolo-forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi».

2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunta la seguente: «d-*bis*) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'art. 49».

3. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «opere costruttive» sono aggiunte le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4».

4. La lettera b) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 è sostituita dalla seguente: «b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4».

Art. 47.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione da non più di cinquanta anni oggetto di recupero a fini produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, le province e le unioni di comuni subentrante alle comunità montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all'art. 39».

Art. 48.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo il comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «4-*bis*. Il regolamento forestale di cui all'art. 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori».

2. La lettera f) del comma 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 è sostituita dalla seguente: «f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario».



3. Dopo il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «6-bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell'istanza comunica all'ente competente l'impresa incaricata dello svolgimento dei lavori».

4. Dopo il comma 6 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «6-ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all'elenco di cui all'art. 38-bis:

a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;

b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici».

5. Dopo il comma 6-ter dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «6-quater. Il comma 6-ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L'imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6-bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori».

6. Dopo il comma 6-quater dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «6-quinquies. Nell'effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione».

Art. 49.

Modifiche all'art. 47-bis della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 47-bis della legge regionale n. 39/2000 è aggiunta la seguente: «l-bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree».

Art. 50.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo il comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunto il seguente: «6-bis. I piani di gestione, i piani di taglio e i piani di cui agli articoli 30, 32 e 67, sono redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile».

Art. 51.

Abrogazione dell'art. 53 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 53 della legge regionale n. 39/2000 è abrogato.

Art. 52.

Abrogazione dell'art. 54 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 54 della legge regionale n. 39/2000 è abrogato.

Art. 53.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale)».

2. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «l'ARPAT» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio fitosanitario regionale».

Art. 54.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.» sono abrogate.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «4-bis. Il regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all'art. 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «4-ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 14 e 18 della legge regionale n. 49/1995 si conformano alla disciplina del regolamento forestale».

Art. 55.


Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 39/2000, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi».

Art. 56.

Modifiche all'art. 70-ter della legge regionale n. 39/2000

1. I commi 2, 3 e 4, dell'art. 70-ter della legge regionale n. 39/2000 sono abrogati.



Art. 57.

Sostituzione dell'art. 71 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 71 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 71. *(Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi)*. — 1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla regione tramite:

a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;

b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).

2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all'art. 70-*quater*, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della legge regionale n. 28/1993.

3. Per lo svolgimento della lotta attiva la regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.

4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale».

Art. 58.

Inserimento dell'art. 75-bis nella legge regionale n. 39/2000

1. Dopo l'art. 75 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «Art. 75-*bis*. *(Catasto delle aree percorse dal fuoco)*. — 1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione).

7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici».

Art. 59.

Inserimento dell'art. 75-ter nella legge regionale n. 39/2000

1. Dopo l'art. 75-*bis* della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «Art. 75-*ter*. *(Banca dati delle aree percorse dal fuoco)*. — 1. È istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato».

Art. 60.

Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 39/2000

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «meteo-climatica» sono inserite le seguenti: «e le modalità per la definizione di tali periodi;».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;


b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «5-*bis*. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5».

Art. 61.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 4 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «4. L'iscrizione al



LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta della provincia, dell'unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni».

2. Il comma 6 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere della provincia o dell'unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all'art. 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o l'unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore».

Art. 62.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «1-bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l'infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione amministrativa».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «3-bis. L'introyamento delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l'eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dalla provincia o dall'unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale che le registra nel SIGAF».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «3-ter. Le registrazioni di cui ai commi 1-bis e 3-bis, sono effettuate secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 63.

Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunto il seguente: «3-bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d'identificazione ai sensi dell'art. 47, comma 6-bis;».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 è sostituita dalla seguente: «d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'art. 47-bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all'art. 39, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;

3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell'impresa incaricata dei lavori ai sensi dell'art. 47, comma 6-ter;

4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;

5) le violazioni ai divieti di cui all'art. 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2 dello stesso articolo;

6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo;».

3. Il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi;».

4. Dopo il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente: «1-bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione;».

5. Il punto 7) della lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «7. Ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma;».

6. Nel comma 8 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 le parole «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

Art. 64.

Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 6-bis dell'art. 85 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «delle sanzioni amministrative» sono aggiunte le seguenti: «, quando dovute;».



Art. 65.

Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo-forestale

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente Terre regionali toscane procede ad una verifica delle concessioni temporanee esistenti sui beni del patrimonio agricolo-forestale per verificarne la rispondenza con gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e ne comunica gli esiti agli enti gestori e alla Giunta regionale.

2. Qualora, dalla verifica di cui al comma 1, risulti la mancata rispondenza delle concessioni agli indirizzi di cui allo stesso comma 1, l'ente gestore propone al concessionario di adeguare il contratto in essere. In caso di mancata accettazione della proposta l'ente gestore procede, entro novanta giorni, alla revoca. In caso di revoca l'ente gestore procede alla riassegnazione dei beni tramite apposito bando.

Art. 66.

Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, tramite deliberazione procede alla rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale.

2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, resta in vigore l'allegato B di cui all'art. 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Art. 67.

Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale

1. Gli enti di cui all'art. 29 della legge regionale n. 39/2000, procedono all'aggiornamento dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale entro sei mesi dall'approvazione da parte dell'ente Terre regionali toscane degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 68.

Abrogazione e norme transitorie per l'utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori

1. La legge regionale 7 settembre 1995, n. 92 (Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale), è abrogata.

2. L'allegato A alla legge regionale n. 92/1995 resta in vigore fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di cui all'art. 30-bis, comma 2, della legge regionale n. 39/2000.

Art. 69.

Norme transitorie

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

2. Gli articoli 43, 44, 47 e 48, entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48/R/2003.

Art. 70.

Sostituzione delle parole «comunità montane»

1. Nella legge regionale n. 39/2000 ovunque ricorra l'espressione: «comunità montane», questa è sostituita con «unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011».

Art. 71.

Introduzione delle parole «città metropolitana»

1. Nella legge regionale n. 39/2000 ovunque ricorra l'espressione «province» questa è da intendersi «province e città metropolitana».


Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2004, N. 77 (DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE TOSCANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39 «LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA»).

Art. 72.

Modifiche dell'art. 20 della legge regionale n. 77/2004

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), è sostituito dal seguente: «3. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni immobili facenti parte del patrimonio agricolo-forestale affidato in gestione ad altri enti ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). A tale fine l'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), comunica alla Giunta regionale i beni immobili che possono essere inseriti negli elenchi ai fini della loro alienazione, riqualificazione o permuta, nonché i beni immobili che devono essere mantenuti. La



Giunta regionale può disporre la delega delle procedure di vendita all'ente Terre regionali toscane o agli enti cui è affidata la gestione».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2000, N. 24 (DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PRESIDENZA).

Art. 73.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24/2000

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza), è sostituito dal seguente: «1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all'ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalità di collaborazione con l'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all'allevamento zootecnico, nonché per l'esercizio delle attività di produzione silviculturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive».

Art. 74.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/2000

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2000 è abrogato.

Art. 75.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2000

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2000 dopo le parole: «all'art. 4» sono inserite le seguenti: «e del disciplinare di cui all'art. 8».

Art. 76.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2000

1. L'art. 8 della legge regionale n. 24/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 8. (Convenzione). — 1. La Giunta regionale, l'Ente parco e l'ente Terre regionali toscane stipulano entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l'Ente parco e l'ente Terre regionali toscane per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all'allevamento zootecnico, nonché per l'esercizio delle attività di produzione silviculturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.

2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta, in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d'uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attività all'interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresì definiti le modalità per l'utilizzo condiviso dei beni mobili e immobili tra l'Ente parco e l'ente Terre regionali toscane per l'espletamento delle attività previste al comma 1, e le modalità relative ai flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale.

3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione della villa del Gombo.

4. Ai fini di dotare l'ente parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione tra l'ente parco, l'Ente Terre regionali toscane e gli uffici regionali».

Art. 77.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 24/2000

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2000 è inserito il seguente: «4-bis. L'ente parco trasmette al Comitato di presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di San Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8 della legge regionale n. 24/1994. Sulla base di tale documentazione il comitato di presidenza relazione semestralmente alla Giunta regionale anche ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art. 3».

2. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2000 è sostituito dal seguente: «7. Ai membri del Comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e f) della legge n. 87/1999, è corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2012.

(Omissis).

13R00126



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 14.

Regolamento di attuazione e integrazione dell'art. 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) disciplina dei cantieri lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 71 dell'11 dicembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, i percorsi mirati denominati cantieri lavoro ed in particolare definisce:

- a) i lavoratori destinatari dei percorsi mirati;
- b) le modalità di accesso e la durata dei percorsi mirati rivolti ai lavoratori destinatari della lettera a);
- c) i requisiti e le caratteristiche dei datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati;
- d) le indennità per i destinatari;
- e) gli strumenti del sostegno regionale all'attivazione dei percorsi mirati.

Art. 2.

Lavoratori destinatari

1. Possono essere inseriti nei percorsi mirati previsti dall'art. 8, comma 29 della L.r 11/2012 i lavoratori svantaggiati, i lavoratori molto svantaggiati ed i lavoratori disabili così come definiti dal Regolamento CE n. 800 del 2008, in quanto non già impegnati in altri progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale.

2. Possono altresì essere inseriti i lavoratori che siano destinatari di trattamenti previdenziali, assistenziali o sussidi la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazio-

zione o inoccupazione (1), in quanto non già impegnati in altri progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale e in particolare:

- a) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;
- b) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;
- c) i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- d) i lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive modifiche;
- e) i lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

Art. 3.

Modalità di accesso e durata dei percorsi mirati rivolti ai lavoratori destinatari

1. I percorsi mirati di cui all'art. 1, comma 29 della L.r 11/2012, si attuano attraverso uno o più tirocini promossi dai centri per l'impiego ovvero dai soggetti autorizzati o accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro operanti nella regione, di seguito denominati soggetti promotori. Il tirocinio prevede un piano individuale finalizzato alla riqualificazione professionale che tiene conto delle specifiche competenze in possesso del lavoratore e dell'attività produttiva connessa all'apprendimento.

2. Il percorso mirato non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili per una sola volta. Nel caso di percorso a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, la durata non può, comunque, superare quella del trattamento previdenziale assistenziale o sussidio in godimento.

3. I percorsi mirati del comma 1 sono comunicati alla Regione, da parte del soggetto promotore, secondo modalità che sono definite dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro.

4. I percorsi mirati possono essere avviati solo successivamente alla comunicazione di cui al comma 3.

5. I soggetti promotori indicano nel piano individuale le mansioni oggetto del percorso di apprendimento tramite tirocinio.

6. Al termine del percorso mirato, i soggetti promotori comunicano alla Regione l'esito del piano individuale, secondo modalità che sono definite dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro, anche ai fini del rilascio dell'attestazione di frequenza e del riconoscimento delle competenze acquisite.

(1) La platea è stata considerata in relazione all'art. 13 del decreto legislativo 276/03 e Circolare applicativa MLPS n. 41/2004



Art. 4.

Requisiti e caratteristiche datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati

1. I datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati non devono avere avuto accesso a procedure di concessione di ammortizzatori sociali, né avere proceduto a risoluzione di rapporti di lavoro per profili coincidenti con quelli oggetto dei percorsi mirati.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 devono, altresì, essere in regola con il pagamento dei contributi e delle spettanze al personale impiegato e non possono avere partecipazioni o collegamenti societari con le imprese di provenienza dei lavoratori destinatari dei percorsi mirati.

3. Il percorso mirato si deve realizzare in unità operative ubicate nel territorio della Regione.

Art. 5.

Indennità

1. Ai destinatari di cui all'art. 2 è corrisposta da parte dei datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati un'indennità, come disciplinata ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Ai destinatari di cui all'art. 2, comma 1 è corrisposta un'indennità forfettaria, congruamente determinata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012 n. 92.

3. Ai destinatari di cui all'art. 2, comma 2 l'indennità è corrisposta in misura non inferiore alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito o sussidio percepito e la retribuzione netta prevista dalla contrattazione collettiva per il personale assunto con le mansioni equivalenti a quelle indicate nel piano di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 6.

Strumenti di sostegno

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante avviso pubblico, sostiene la realizzazione dei percorsi mirati di cui al presente Regolamento, attraverso l'erogazione di contributi in favore dei soggetti autorizzati o accreditati, per le attività di elaborazione dei piani individuali di cui all'art. 3, e per le attività di supporto e tutoring connesse all'attuazione del piano di cui all'art. 3.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 2012

POLVERINI

13R00185

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 15.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 3 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2013, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2013, con le disposizioni e le modalità previste nella proposta di legge di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione.

2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato.

3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per le spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

1. È autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, della l.r. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.



Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 58, comma 6, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2012

POLVERINI

13R00180

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 15.

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 71 dell'11 dicembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto dei principi della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) nonché della normativa in materia di strutture organizzative e personale della Giunta regionale, disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale 23 aprile 2008, n.5 (Regolamento autorizzato), il sistema organizzativo dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo, di seguito denominata Agenzia e detta norme sul personale dirigenziale e non dirigenziale.

Art. 2.

Attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a*) e *c*) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183) e successive modifiche, come specificate all'articolo 2, comma 2, del r.r. 5/2008.

2. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del r.r. 5/2008 può svolgere attività attinenti alla difesa del suolo anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali sulla base di apposite intese.

3. L'Agenzia svolge le attività tecnico-operative di propria competenza in raccordo con il dipartimento e le direzioni regionali competenti per materia.

Art. 3.

Indirizzo, controllo, vigilanza e attività di gestione

1. L'Agenzia è soggetta alle attività di indirizzo, controllo e vigilanza della Giunta regionale, che le esercita secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della l.r. 1/2008, nonché agli articoli 9, 10 e 11 del r.r. 5/2008.

2. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi e si realizza, in particolare, attraverso la programmazione triennale e annuale dell'attività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 9 del r.r. 5/2008.

3. Le attività di controllo e vigilanza consistono, in particolare:

a) nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione, in particolare, attraverso il controllo strategico e la valutazione del Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore, di cui al comma 4;

b) nell'esercizio del potere di acquisire provvedimenti, atti e informazioni e di disporre ispezioni e controlli, nonché nell'esercizio del potere sostitutivo e di annullamento degli atti, ai sensi dell'articolo 11 del r.r. 5/2008.

4. Il controllo strategico, il controllo di gestione nonché la valutazione del Direttore e degli altri dirigenti dell'ARDIS sono effettuati secondo le disposizioni previste dall'articolo 10 del r.r. 5/2008. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 70 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche.

5. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite al Direttore e agli altri dirigenti che le esercitano, di norma, mediante atti e provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.



6. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.

7. Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività della Giunta regionale, il direttore dell'Agenzia partecipa alle conferenze di coordinamento, di cui all'articolo 3 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

Capo II

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 4.

Organo dell'Agenzia e criteri generali di organizzazione

1. Il Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore, è l'organo dell'Agenzia, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 del r.r. 5/2008, svolge le funzioni e i compiti di cui al citato articolo 3 del r.r. 5/2008, nonché i compiti di cui al presente regolamento assumendo, in particolare, le decisioni relative all'organizzazione e alle attività delle strutture, ispirandosi ai criteri della responsabilizzazione dei dirigenti, del massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati, della crescita della professionalità e della fluidità negli scambi interstrutturali.

2. L'organizzazione dell'Agenzia è improntata a criteri di autonomia gestionale ed operativa nonché imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e i più elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse.

3. L'organizzazione del lavoro all'interno delle singole strutture è rimessa, nei limiti delle risorse assegnate e di quanto stabilito dal presente regolamento, alla responsabilità del dirigente preposto alla struttura stessa.

Art. 5.

Strutture organizzative

1. Il sistema organizzativo dell'Agenzia è costituito, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del r. r. 5/2008, da una struttura organizzativa equiparata ad una direzione regionale, cui è preposto il direttore, articolata nelle seguenti strutture organizzative di base, denominate Aree ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del r.r. 1/2002, i cui compiti sono descritti nell'allegato A:

- a) Area Bacino Tevere, Tronto e laghi;
- b) Area Bacino Liri - Garigliano, regionali e Fiora;
- c) Area difesa della costa;
- d) Area tecnico-amministrativa;
- e) Area vigilanza e concessioni demaniali.

2. Ai fini del supporto allo svolgimento delle funzioni del Direttore, è istituita una segreteria operativa, posta alle dirette dipendenze del Direttore, in conformità ai limiti previsti all'articolo 21, comma 2, lettera b), del r.r. 1/2002. Al responsabile della segreteria operativa e ai componenti della stessa spettano le indennità previste per le segreterie operative delle direzioni della Giunta regionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti del Direttore è istituita, altresì, la conferenza di coordinamento, composta dal Direttore stesso, che la presiede e dai dirigenti delle aree. Tale conferenza è convocata dal Direttore periodicamente e, comunque, ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza dell'Agenzia.

4. Qualora si renda necessario, anche in relazione al conferimento di nuovi compiti o attività all'Agenzia, il Direttore può assegnare alle strutture di cui al comma 1 competenze ulteriori rispetto a quelle contenute nell'Allegato A al presente regolamento.

Art. 6.

Servizio di piena

1. L'Agenzia, in qualità di autorità idraulica sulle aste principali dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 53/1998 e successive modifiche, svolge, in particolare, le attività di servizio di piena in conformità alle disposizioni di cui al Regio decreto 6 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica), alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzata e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile) e al presente articolo.

2. Il servizio di piena ha carattere temporaneo ed è attivato dal Direttore, in seguito ad avviso del Centro funzionale regionale, dello stato di allerta di criticità idraulica rapidamente crescente dovuta a fenomeni meteorologici intensi o a eventi che inneschino situazioni di rischio idraulico.

3. Il Direttore, in qualità di responsabile del servizio di piena, ai fini della vigilanza sugli andamenti climatici e sugli effetti indotti sul reticolo idraulico di competenza dell'Agenzia, nonché dello svolgimento delle attività previste nel R.D. 2669/1937, si avvale di un coordinatore del servizio stesso, nominato dallo stesso Direttore tra i dirigenti dell'Agenzia, raccordandosi con il Centro funzionale regionale e con le altre strutture del sistema di Protezione civile regionale e nazionale. Per lo svolgimento delle suddette attività, il coordinatore provvede, in particolare, a redigere un piano di turnazioni straordinario, impiegando, ove necessario, tutto il personale tecnico dell'Agenzia.

Art. 7.

Comitato tecnico dell'ARDIS

1. Il Comitato tecnico, istituito dall'articolo 5 del r.r. 5/2008, provvede:

a) al rilascio del parere tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell'Agenzia;



b) ad esprimere parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore, cui lo stesso è tenuto a conformare le proprie determinazioni, salvo motivato dissenso.

2. Alle sedute del comitato partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore del dipartimento competente in materia di difesa del suolo o il direttore della direzione regionale competente per materia, da lui delegato. Possono partecipare alle sedute, altresì, esperti nelle materie cui attengono le questioni trattate, senza diritto di voto.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Agenzia nominato dal Direttore.

4. La partecipazione alle sedute è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese per i partecipanti esterni all'amministrazione regionale.

Art. 8.

Modalità di funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore in base a esigenze connesse con l'attività dell'Agenzia.

2. In sede di convocazione il Direttore provvede, altresì, all'invito di eventuali esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 2 nonché all'individuazione dei relatori.

3. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

4. I pareri sono trasmessi, a cura del segretario, al Direttore.

5. Il segretario provvede alla conservazione degli originali dei pareri e alla tenuta del registro cronologico degli stessi.

Art. 9.

Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture organizzative

1. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia è stabilito nel numero massimo di 146 unità. La suddivisione per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali di tale contingente e la relativa dislocazione tra le strutture organizzative di cui all'articolo 5 sono effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. 1/2002.

2. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione, assegna alle strutture organizzative di cui all'articolo 5 il personale assegnatogli con atto del direttore regionale della direzione competente in materia di organizzazione e personale.

Capo III

NORME RELATIVE ALLA DIRIGENZA

Art. 10.

Funzioni e compiti del direttore

1. Il direttore, ai sensi dell'articolo 3 del r.r. 5/2008, dirige e coordina le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, nonché della conformità della gestione stessa

agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale. In particolare, il direttore:

a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di difesa del suolo in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici, nonché con il dipartimento e la direzione regionale competenti nella materia stessa, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

b) predispose la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia e le relative modifiche;

c) predispose la proposta del programma annuale di attività dell'Agenzia;

d) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti sottordinati e assegna le responsabilità di specifici progetti e gestioni, nonché gli incarichi di responsabilità dei servizi;

f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'Agenzia, nonché provvede alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 5, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti sottordinati, anche con potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui agli articoli 185 e 189 del r.r. 1/2002 e successive modifiche;

h) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno e il controllo di qualità;

i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, riservati alla propria competenza;

l) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

m) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sotto ordinati;

n) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali, nonché con enti senza fini di lucro, anche ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 18;


o) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa regionale vigente.

Art. 11.

Funzioni e compiti degli altri dirigenti

1. Ai dirigenti di area spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonché compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell'esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui sono preposti, secondo le indicazioni del Direttore fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica. In particolare, i dirigenti d'area:

a) curano il raccordo dell'attività dell'area con il Direttore;



b) collaborano con il Direttore ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore per la definizione degli atti del Direttore stesso;

d) curano l'attuazione degli obiettivi e dei progetti nonché la gestione delle attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive del Direttore, adottano gli atti rientranti nelle proprie competenze ed esercitano i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) adottano tutti gli atti di propria competenza, nonché quelli espressamente loro delegati dal Direttore;

f) dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo;

g) individuano i responsabili dei procedimenti amministrativi, fatti salvi quelli individuati dal Direttore in relazione a provvedimenti di propria competenza;

h) indicano o partecipano a conferenze di servizi, redigono pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui sono preposti, dandone comunicazione al Direttore nel caso in cui tali attività impegnino l'Agenzia nei confronti di altre amministrazioni;

i) presentano al Direttore, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività della struttura cui sono preposti;

l) esercitano i poteri di direzione delle articolazioni interne dell'area in caso di assenza o in mancanza, per qualunque motivazione, dei relativi responsabili;

m) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Art. 12.

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all'articolo 5, sono conferiti a dirigenti della seconda fascia del ruolo regionale sulla base dei criteri definiti nell'allegato H al r.r. 1/2002, dal direttore, con proprio atto di organizzazione.

3. La procedura per il conferimento di eventuali incarichi dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato è attivata, su proposta del Direttore dell'Agenzia, dal Direttore della direzione regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore del Dipartimento competente in materia di difesa del suolo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 20 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dall'articolo 162, comma 6, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata prevista all'articolo 162, comma 9, del r.r. 1/2002.

Art. 13.

Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi

1. In materia di attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 163 del r.r. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 14.

Recesso, revoca e risoluzione degli incarichi dirigenziali

1. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni previste dall'art. 165 del r.r. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 15.

Funzioni vicarie

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vicarie sono svolte da un dirigente dell'Agenzia, designato, su proposta del Direttore stesso, con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia di difesa del suolo.


2. In caso di assenza o impedimento del dirigente di area, le funzioni sostitutive sono svolte dal Direttore dell'Agenzia.

3. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari. Per le funzioni vicarie svolte dal dirigente, il compenso viene determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa.

4. Qualora l'assenza o l'impedimento del dirigente si protragga consecutivamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente stesso.

5. Per incarichi di durata uguale o inferiore a dodici mesi, qualora l'assenza o l'impedimento si protragga continuativamente per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata dell'incarico, si procede alla sostituzione del dirigente.

6. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more del conferimento del nuovo incarico, comunque non oltre i limiti temporali di 6 mesi.



Art. 16.

Assegnazione degli obiettivi

1. Il Direttore, entro 30 giorni dall'approvazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, che costituisce l'atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale per l'attività amministrativa e gestionale di competenza dell'Agenzia stessa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico, assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

b) l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di quota parte delle relative assegnazioni, per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato.

3. Gli obiettivi, programmi e progetti assegnati possono essere modificati dal Direttore nel corso della gestione ove vengano accertate situazioni, conseguenti anche a variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

*Capo IV*PERSONALE, CONSULENZE E ATTIVITÀ NELL'INTERESSE
DI ALTRI ENTI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Personale

1. L'Agenzia per l'espletamento delle proprie attività, si avvale:

a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale;

b) del personale assunto dalla Regione, su proposta formulata dal Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1;

c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 18.

Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed in conformità all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, il Direttore può conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni con le modalità di cui al regolamento regionale 10 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale).

2. Per la realizzazione del programma annuale, l'Agenzia può inoltre avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 19.

Attività nell'interesse di altri enti

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del r.r. n. 5/2008, può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, previa stipula di apposita intesa fra il Presidente della Regione, o l'Assessore competente in materia di difesa del suolo suo delegato e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati.

2. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1, il Direttore e il rappresentante dell'ente interessato stipulano apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti fra l'Agenzia e l'ente stesso, con particolare riguardo alla specificazione delle attività oggetto delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione.

Art. 20.

Costituzione di gruppi di lavoro

1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare e intersettoriale.



2. I gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti per assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti con determinazione del Direttore, nella quale sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione e il nominativo del dirigente incaricato di sovrintendere all'attività del gruppo stesso.

4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da destinare alla costituzione dei gruppi di lavoro, nonché le modalità di corresponsione delle quote definite, in conformità alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 21.

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai r.r. 1/2002 e successive modifiche e 5/2008, ovvero la specifica normativa vigente nella materia di riferimento, in quanto compatibile.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 2012

POLVERINI

(*Omissis*).

13R00186

REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 16.

Regolamento regionale 14 dicembre 2012 n. 16 «Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 20 dicembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo V del titolo IX è sostituita dalla seguente: "Trattamento dei dati personali e banche dati";

b) l'art. 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473 (*Trattamento dei dati personali*). — 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'amministrazione secondo le norme contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.»;

c) l'art. 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474 (*Titolari, responsabili e incaricati*). — 1. Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle strutture dell'amministrazione è la Giunta Regionale.

2. I responsabili del trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del d.lgs. 196/2003 sono individuati, ciascuno per le funzioni loro attribuite, nei direttori regionali e nei direttori delle agenzie regionali e svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le attività ad essi demandate dal d.lgs. 196/2003.

3. I responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono individuati nei legali rappresentanti degli enti e società strumentali, o società assegnatarie di concessioni o contratti pubblici ai quali è affidato il trattamento dei dati personali di competenza regionale. Il titolare del trattamento, definisce analiticamente, nell'atto di nomina del responsabile esterno, i compiti e impartisce le istruzioni per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 196/2003.



4. In caso di assenza o impedimento dei responsabili di cui ai commi 2 e 3 può essere nominato un sostituto.

5. Gli incaricati del trattamento dei dati personali sono nominati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dai responsabili di cui ai commi 2 e 3. Nell'atto di nomina è individuato puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

6. La Giunta regionale emana direttive ai responsabili di cui ai commi 2 e 3 per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

7. Qualora il trattamento dei dati personali venga effettuato con strumenti elettronici, i responsabili del trattamento possono avvalersi del supporto tecnico della struttura regionale competente per l'assistenza informatica.»;

d) l'art. 475 è sostituito dal seguente:

«Art. 475 (*Banche dati*). — 1. Le banche dati dell'amministrazione, sia quelle contenenti i dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, sia quelle contenenti dati diversi, sono individuate dalla Giunta regionale con atto di ricognizione, aggiornato annualmente.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1 è effettuato dalla struttura regionale competente in materia di gestione di banche dati, sulla base delle informazioni fornite dalle strutture direzionali competenti per materia.»;

e) l'art. 476 è sostituito dal seguente:

«Art. 476 (*Amministratori di sistema*). — 1. L'amministratore di sistema è individuato, previo parere favorevole dei direttori regionali ai quali compete rispettivamente il controllo sugli enti e sulle società strumentali che gestiscono i sistemi, dai responsabili esterni del trattamento dei dati personali di cui all'art. 474, comma 3, tra soggetti della propria struttura che per esperienza, capacità tecniche ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L'atto di nomina contiene l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

2. L'amministratore di sistema sovrintende alle risorse del sistema informativo, consente agli utenti l'utilizzazione delle funzioni disponibili e svolge tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

3. L'amministratore di sistema, d'intesa con i responsabili del trattamento dei dati di cui all'art. 474, commi 2 e 3, predispone e propone alla Giunta regionale l'adozione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di sistemi informatici e secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del d.lgs. 196/03, delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 33 del d.lgs. 196/03, in coerenza con i provvedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

4. La Giunta regionale verifica annualmente la rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente.»;

f) gli articoli da 477 a 498 e l'allegato "Z" sono abrogati.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 14 dicembre 2012

POLVERINI

13R00187

REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 17.

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 20 dicembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento di organizzazione, nel rispetto dei principi della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e della normativa in materia di strutture organizzative e personale della Giunta regionale, disciplina, ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6 (Disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1), il sistema organizzativo dell'Agenzia regionale per i parchi, di seguito denominata ARP e detta norme sulla dirigenza e sul restante personale.

Art. 2.

Attività dell'ARP

1. L'ARP è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale volte ad assicurare lo sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette, come specificate dall'art. 2 del r.r. 6/2008.



2. L'ARP può svolgere attività tecnico-operative attinenti allo sviluppo e all'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di aree naturali protette, l'ARP opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia.

Art. 3.

Indirizzo, controllo, vigilanza e attività di gestione

1. L'ARP è soggetta alle attività di indirizzo, controllo e vigilanza della Giunta regionale, che le esercita secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della l.r. 1/2008, nonché agli articoli 8, 9 e 10 del r.r. 6/2008.

2. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi e si realizza, in particolare, attraverso la programmazione triennale e annuale dell'attività dell'ARP, ai sensi dell'art. 8 del r.r. 6/2008.

3. Le attività di controllo e vigilanza consistono, in particolare:

a) nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione, in particolare, attraverso il controllo strategico e la valutazione del Direttore dell'ARP, di seguito denominato Direttore, di cui al comma 4;

b) nell'esercizio del potere di acquisire provvedimenti, atti e informazioni e di disporre ispezioni e controlli, nonché nell'esercizio del potere sostitutivo e di annullamento degli atti, ai sensi dell'art. 10 del r.r. 6/2008.

4. Il controllo strategico, il controllo di gestione nonché la valutazione del Direttore e degli altri dirigenti dell'ARP sono effettuati secondo le disposizioni previste dall'art. 9 del r.r. 6/2008. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 70 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

5. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite al Direttore e agli altri dirigenti che le esercitano, di norma, mediante atti e provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.

6. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.

7. Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività della Giunta regionale, il Direttore partecipa alle conferenze di coordinamento previste dall'art. 3 del r.r. 1/2002, e successive modifiche.

Capo II

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 4.

Organo dell'ARP e criteri generali di organizzazione

1. Il Direttore dell'ARP, di seguito denominato Direttore, è l'organo dell'Agenzia, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 del r.r. 6/2008, svolge le funzioni e i compiti di cui al citato art. 3 del r.r. 6/2008, nonché i compiti di cui al presente regolamento assumendo, in particolare, le decisioni relative all'organizzazione e alle attività delle strutture, ispirandosi ai criteri della responsabilizzazione dei dirigenti, del massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati, della crescita della professionalità e della fluidità negli scambi interstrutturali.

2. L'organizzazione dell'ARP è improntata a criteri di autonomia gestionale ed operativa nonché imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e i più elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse.

3. L'organizzazione del lavoro all'interno delle singole strutture è rimessa, nei limiti delle risorse assegnate e di quanto stabilito dal presente regolamento, alla responsabilità del dirigente preposto alla struttura stessa.


Art. 5.

Strutture organizzative

1. Il sistema organizzativo dell'ARP è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 4 del r.r. 6/2008, da una struttura organizzativa articolata nelle seguenti strutture organizzative di base, denominate Aree ai sensi dell'art. 17, comma 1, del r.r. 1/2002, i cui compiti sono descritti nell'allegato A:

- a) Area Giuridico - Contabile - Amministrativa;
- b) Area Comunicazione e Informazione;
- c) Area Formazione ed Educazione Ambientale;
- d) Area Pianificazione e Rappresentazione del Territorio;
- e) Area Sviluppo Sostenibile e Promozione Territoriale;
- f) Area Biodiversità e Geodiversità;
- g) Area Vigilanza e Controllo.

2. Ai fini del supporto allo svolgimento delle funzioni del Direttore, è istituita una segreteria operativa, posta alle dirette dipendenze del Direttore, in conformità ai limiti previsti all'art. 21, comma 2, lettera b), del r.r. 1/2002. Al



responsabile della segreteria operativa e ai componenti della stessa spettano le indennità previste per le segreterie operative delle direzioni della Giunta regionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti del Direttore è istituita, altresì, la conferenza di coordinamento, composta dal Direttore stesso, che la presiede e dai dirigenti delle aree. Tale conferenza è convocata dal Direttore periodicamente e, comunque, ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza dell'Agenzia.

4. Qualora si renda necessario, anche in relazione al conferimento di nuovi compiti o attività all'Agenzia, il Direttore può assegnare alle strutture di cui al comma 1 competenze ulteriori rispetto a quelle contenute nell'Allegato A al presente regolamento.

Art. 6.

Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture organizzative

1. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia è stabilito nel numero massimo di 92 unità. La suddivisione per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali di tale contingente e la relativa dislocazione tra le strutture organizzative di cui all'art. 5 sono effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. 1/2002.

2. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione, assegna alle strutture organizzative di cui all'art. 5 il personale assegnatogli con atto del direttore regionale della direzione competente in materia di organizzazione e personale.

Capo III

NORME RELATIVE ALLA DIRIGENZA

Art. 7.

Funzioni e compiti del Direttore

1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 3 del r.r. 6/2008, dirige e coordina le attività dell'ARP ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale. In particolare, il Direttore esercita i seguenti compiti:

a) si raccorda con l'Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi di governo, nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'ARP e le relative modifiche, ai sensi dell'art. 7 del r.r. 6/2008;

c) predispone la proposta del programma annuale di attività dell'ARP, ai sensi dell'art. 8 del r.r. 6/2008;

d) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti subordinati e assegna le responsabilità di specifici progetti e gestioni, nonché gli incarichi di responsabilità dei servizi;

f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'ARP, nonché provvede alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 5, in conformità alle esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

g) dirige, controlla e coordina l'attività delle strutture organizzative di cui all'art. 5, dei dirigenti delle stesse, nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo, previa diffida a provvedere, in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi, delle misure di cui agli articoli 185 e 189 del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni;

h) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno e il controllo di qualità;

i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle proprie competenze;

l) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

m) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti subordinati;

n) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici, nonché con enti privati, anche ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 15;

o) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa regionale.


Art. 8.

Funzioni e compiti degli altri dirigenti

1. Ai dirigenti di area spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonché compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell'esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui sono preposti, secondo le indicazioni del Direttore fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica. In particolare, i dirigenti d'area:

a) curano il raccordo dell'attività dei dirigenti operanti nell'ambito dell'area con il Direttore;

b) collaborano con il Direttore ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica;



c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore per la definizione degli atti del Direttore stesso;

d) curano l'attuazione degli obiettivi e dei progetti nonché la gestione delle attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive del Direttore, adottano gli atti rientranti nelle proprie competenze ed esercitano i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) adottano tutti gli atti di propria competenza, nonché quelli espressamente loro delegati dal Direttore;

f) dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo;

g) individuano il responsabile del procedimento amministrativo fatti salvi quelli individuati dal Direttore in relazione a provvedimenti di propria competenza;

h) indicano o partecipano a conferenze di servizi, redigono pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui sono preposti, dandone comunicazione al Direttore nel caso in cui tali attività impegnino l'ARP nei confronti di altre amministrazioni;

i) presentano al Direttore, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività della struttura cui sono preposti;

l) esercitano i poteri di direzione delle articolazioni interne dell'area in caso di assenza o in mancanza, per qualunque motivazione, dei relativi responsabili;

m) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Art. 9.

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile in relazione all'equivalenza delle mansioni. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all'art. 5, sono conferiti a dirigenti della seconda fascia del ruolo regionale sulla base dei criteri definiti

nell'Allegato "H" al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dal Direttore, con proprio atto di organizzazione.

3. La procedura per il conferimento di eventuali incarichi dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato è attivata, su proposta del Direttore dell'ARP, dal Direttore della direzione regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore del Dipartimento competente in materia di aree naturali protette, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dall'art. 162, comma 6, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata prevista all'art. 162, comma 9, del r.r. 1/2002.

Art. 10.

Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi

1. In materia di attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi, si applicano le disposizioni previste dall'art. 163 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

Art. 11.

Recesso, revoca e risoluzione degli incarichi dirigenziali

1. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni previste dall'art. 165 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

Art. 12.

Funzioni vicarie


1. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vicarie sono svolte da un dirigente dell'ARP, designato, su proposta del Direttore stesso, con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia di aree naturali protette.

2. In caso di assenza o impedimento del dirigente di area, le funzioni sostitutive sono svolte dal Direttore dell'ARP.

3. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari. Per le funzioni vicarie svolte dal dirigente, il compenso viene determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa.

4. Qualora l'assenza o l'impedimento del dirigente si protragga consecutivamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente stesso.

5. Per incarichi di durata uguale o inferiore a dodici mesi, qualora l'assenza o l'impedimento si protragga continuativamente per un periodo di tempo superiore a



un terzo della durata dell'incarico, si procede alla sostituzione del dirigente.

6. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more del conferimento del nuovo incarico, comunque non oltre i limiti temporali di 6 mesi.

Art. 13.

Assegnazione degli obiettivi

1. Il Direttore, entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di attività dell'ARP, che costituisce l'atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale per l'attività amministrativa e gestionale di competenza dell'ARP stessa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico, assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

b) l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di quota parte delle relative assegnazioni, per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato.

3. Gli obiettivi, programmi e progetti assegnati possono essere modificati dal Direttore nel corso della gestione ove vengano accertate situazioni, conseguenti anche a variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

Capo IV

PERSONALE, CONSULENZE E ATTIVITÀ

NELL'INTERESSE DI ALTRI ENTI

Art. 14.

Personale

1. L'ARP per l'espletamento delle proprie attività, si avvale:

a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale;

b) di personale assunto dalla Regione, su proposta formulata dal Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e del contingente complessivo di cui all'art. 6, comma 1;

c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15.

Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche, ed in conformità all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, il Direttore può conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni con le modalità di cui al regolamento regionale 10 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale).

2. Per la realizzazione del programma annuale, l'ARP può inoltre avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 16.

Attività nell'interesse di altri enti


1. L'ARP, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del r.r. 6/2008, può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, previa stipula di apposita intesa fra il Presidente della Regione, o l'Assessore competente in materia di aree naturali protette, suo delegato e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati.

2. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1, il Direttore e il rappresentante dell'ente interessato stipulano apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti fra l'ARP e l'ente stesso con particolare riguardo alla specificazione delle attività oggetto delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione.

Art. 17.

Costituzione gruppi di lavoro

1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare e intersettoriale.



2. I gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti per assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti con determinazione del Direttore, nella quale sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione e il nominativo del dirigente incaricato di sovrintendere all'attività del gruppo stesso.

4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da destinare alla costituzione dei gruppi di lavoro, nonché le modalità di corresponsione delle quote definite, in conformità alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai

r.r. 1/2002 e successive modifiche, r.r. 6/2008, ovvero la specifica normativa vigente nella materia di riferimento, in quanto compatibile.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 14 dicembre 2012

POLVERINI

(Omissis).

13R00188

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-015) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 4 1 3 *

€ 4,00

